

Deliberazione N. 42**Assessore****Presidente Roberto FICO****Assessore Claudia PECORARO**

| SPL | SSL | STL |
|-----|-----|-----|
| 204 | 01  | 01  |

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 19/02/2026

## PROCESSO VERBALE

**Oggetto:**

***Classificazione della qualità delle acque di balneazione per l'anno 2026 ai sensi del d.lgs. n°116 del 30 maggio 2008 e DM 30/03/2010 modificato dal DM 19/04/2018.***

|     |                |                            |              |            |
|-----|----------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1)  | Presidente     | Roberto                    | FICO         | Presidente |
| 2)  | Vicepresidente | Mario                      | CASILLO      |            |
| 3)  | Assessore      | Fulvio                     | BONAVITACOLA |            |
| 4)  | Assessore      | Vincenzo                   | CUOMO        |            |
| 5)  | Assessore      | Onofrio Giustino<br>Angelo | CUTAIA       |            |
| 6)  | Assessore      | Vincenzo                   | MARAIO       |            |
| 7)  | Assessore      | Andrea                     | MORNIROLI    |            |
| 8)  | Assessore      | Claudia                    | PECORARO     |            |
| 9)  | Assessore      | Angelica                   | SAGGESE      |            |
| 10) | Assessore      | Maria Carmela              | SERLUCA      |            |
| 11) | Assessore      | Fiorella                   | ZABATTA      |            |
|     | Segretario     | Mauro                      | FERRARA      |            |

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, stabilisce disposizioni in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;
- b. il succitato decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale;
- c. il decreto ministeriale di attuazione del d.lgs. n. 116 del 2008 del 30/03/2010 e s. m. i. definisce i criteri, modalità e specifiche tecniche per il controllo della qualità delle acque di balneazione ed è modificato in data 19/04/2018 per le modalità di comunicazione del divieto di balneazione ed eventuale revoca dello stesso;
- d. la circolare n. 9756 del 23/03/2023 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, diretta ai referenti Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la balneazione ha ad oggetto: D. Lgs. 116 del 30/05/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – Note sulla gestione del campione pre-stagionale”;
- e. ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 116 del 2008 compete alla Regione:
  - e.1. l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
  - e.2. l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
  - e.3. l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
  - e.4. la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del citato d. lgs;
  - e.5. la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
  - e.6. l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
  - e.7. le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
  - e.8. l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del citato d. lgs;
- f. ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 116 del 2008, sono di competenza comunale:
  - f.1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
  - f.2. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione e sulla salute dei bagnanti;
  - f.3. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
  - f.4. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lett. c), e) ed f) dell'art. 15 del citato d.lgs.;
  - f.5. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 15 del citato d.lgs.;

**RILEVATO che**

- a. la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 116 del 2008 rientra nelle competenze regionali (art. 4 d.lgs. 116 del 2008);
- b. il monitoraggio stagionale sulla qualità delle acque adibite alla balneazione è svolto dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) (Ente strumentale della Regione Campania) quale struttura di supporto tecnico regionale ai sensi dell'art. 4 L.R. 29 luglio 1998 n. 10;
- c. la valutazione delle acque è effettuata dall'ARPA Campania sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre

- stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni per ciascuna acqua di balneazione (art. 7, comma 2, lett. c) e comma 4 del d.lgs. 116 del 2008);
- d. a seguito della valutazione di cui all'art. 7 d.lgs. 116 del 2008, le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.lgs. 116 del 2008;
  - e. per le acque di nuova individuazione o per le acque che è stato possibile riaprire alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento, è assegnata la codifica "nuova classificazione", ovvero "acque nuove" per le quali non è ancora possibile determinare una classificazione, così come definito in tabella 2 dell'all. F del DM 30.03.2010 (Decreto attuativo del d.lgs. 116 del 2008) e nel Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC", che le definisce come acque "new".;
  - f. per le acque di "nuova classificazione", sopra citate, la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, c. 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);

**PRESO ATTO, dall'istruttoria degli uffici competenti, che**

- a. l'ARPAC ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116 del 2008, i cui esiti, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, sono stati comunicati, con nota prot. n. 73689 del 18/11/2025, recepita agli atti della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con prot. n. 631070 del 18/11/2025;
- b. tutte le acque la cui classificazione è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite "nuova classificazione" sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare 2026, ma suscettibili a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio;
- c. la classe di qualità per le acque individuate come "nuova classificazione" sarà assegnata al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);
- d. le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" e, pertanto, vietate temporaneamente alla balneazione, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116 del 2008, ovvero devono essere adottare le seguenti misure:
  - d.1 adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
  - d.2 individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
  - d.3 adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
  - d.4 avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;
- e. nel principio di massima tutela del bagnante, ove ritenuto opportuno, è possibile istituire controlli con frequenza maggiore e prevedere eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone con potenziale rischio di inquinamento;
- f. è necessario provvedere alla valutazione e classificazione per l'anno 2026 delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore;
- g. i competenti Uffici regionali hanno condiviso l'elenco della classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore, elaborato dell'ARPAC sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici delle ultime quattro stagioni balneari;

**RITENUTO, pertanto**

- a. di dover prendere atto dell'elenco della classificazione delle acque di balneazione (art. 8 del d.lgs. 116 del 2008) di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- b. di dover disporre l'attribuzione alle acque, che potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, della codifica di "nuova classificazione";

- c. di dover attribuire la classe di qualità al completamento del set di dati, comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari, per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento;
- d. di dover stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, dovranno essere normalmente monitorate e, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d. lgs. 116 del 2008;
- e. di dover stabilire che nel principio di massima tutela del bagnante, l'ARPA Campania dovrà programmare campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
- f. di dover rinviare a successivo ed apposito atto deliberativo, entro la data stabilita del 1° marzo 2026, l'approvazione dell'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2026, con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del d. lgs. 116 del 2008;
- g. di dover demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e alla Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità le attività connesse e conseguenti di rispettiva competenza, ivi compresa la trasmissione degli esiti di cui al presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali interessate e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per eventuali adempimenti di competenza;
- h. di dover stabilire che per le acque risultate "scarse" nell'elenco della classificazione, di cui alla precedente lettera d, i Comuni interessati, per quanto di competenza, trasmettono al Ministero della Salute ed alla stessa Regione i provvedimenti di divieto di balneazione provvedendo, contestualmente, alla trasmissione telematica, di cui al D.M. 19/04/2018, nell'apposita sezione del portale acque del Ministero della Salute;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di prendere atto dell'elenco della classificazione delle acque di balneazione (art. 8 del d.lgs. 116 del 2008) di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2. di disporre l'attribuzione alle acque, che potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, la codifica di "nuova classificazione";
- 3. di attribuire la classe di qualità al completamento del set di dati, comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari, per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento;
- 4. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, dovranno essere normalmente monitorate e, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116 del 2008;
- 5. di stabilire che nel principio di massima tutela del bagnante, l'ARPA Campania dovrà programmare campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
- 6. di rinviare a successivo ed apposito atto deliberativo, entro la data stabilita del 1° marzo 2026, l'approvazione dell'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2026, con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 116 del 2008;
- 7. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e alla Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità le attività connesse e conseguenti di rispettiva competenza, ivi compresa la trasmissione degli esiti di cui al presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali interessate e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli eventuali adempimenti di competenza;

8. di stabilire che per le acque risultate “scarse” nell’elenco della classificazione, di cui al precedente punto 4, i Comuni interessati, per quanto di competenza, trasmettono al Ministero della Salute ed alla stessa Regione i provvedimenti di divieto di balneazione provvedendo, contestualmente, alla trasmissione telematica, di cui al DM 19.04.2018, nell’apposita sezione del portale acque del Ministero della Salute;
9. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, anche per la notifica all’ARPAC - pure al fine della pubblicazione dell’elenco acque adibite e non adibite alla balneazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata alla balneazione e sull’apposita “APP Balneazione” – e al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

|                  |    |     |            |            |           |           |
|------------------|----|-----|------------|------------|-----------|-----------|
| DELIBERAZIONE n° | 42 | del | 19/02/2026 | SPL<br>204 | SSL<br>01 | STL<br>01 |
|------------------|----|-----|------------|------------|-----------|-----------|

**OGGETTO:**

*Classificazione della qualità delle acque di balneazione per l'anno 2026 ai sensi del d.lgs. n°116 del 30 maggio 2008 e DM 30/03/2010 modificato dal DM 19/04/2018.*

| <b>QUADRO A</b>           | CODICE                               | NOME E COGNOME                                                      | FIRMA                                  |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESIDENTE / ASSESSORE    |                                      | <b>PRESIDENTE ROBERTO FICO</b><br><b>ASSESSORE CLAUDIA PECORARO</b> | <b>18/02/2026</b><br><b>09/02/2026</b> |
| DIREZIONE GENERALE        | <b>213.00.00</b><br><b>204.00.00</b> | <b>MICHELE PALMIERI</b><br><b>ANTONIO POSTIGLIONE</b>               | <b>05/02/2026</b><br><b>30/01/2026</b> |
| SETTORE / UOS PARTICOLARE | <b>204.01.00</b>                     | <b>MICHELE VALENTINO CHIARA</b>                                     | <b>30/01/2026</b>                      |

|                        |                   |                                                    |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| DATA ADOZIONE          | <b>19/02/2026</b> | VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA                         |
| COGNOME <b>FERRARA</b> | NOME <b>Mauro</b> | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <b>19/02/2026</b> |

## AI SEGUENTI UFFICI:

**1010000 UFFICIO DI GABINETTO**  
**2040000 DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**  
**2130000 DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ**

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

SPL = Direzione Generale

SSL = Settore

STL = UOS